

# EVENTI SISMICI 1997

## INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

***RACCOLTA DEI PARERI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI  
SULLE PROBLEMATICHE  
GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E TECNICHE***

# INDICE

## 10) Edifici sottoposti a tutela. D.Lgs. 490/99

- 10.1 *Equiparazione per le finalità di cui alla lett. b) della tabella 7.2 allegata alla D.G.R. n. 5180/98 agli edifici "sottoposti a tutela" degli edifici in cui siano presenti elementi vincolati ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 490/99.*
- 10.2 *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, mantenimento del livello di costo L<sub>5</sub>.*
- 10.3 *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 applicabilità delle voci del prezzo regionale relativa alle demolizioni eseguite a mano.*
- 10.4 *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 – Contributo per le maggiori spese tecniche per la revisione totale o parziale degli elaborati progettuali.*

**OGGETTO:** *Equiparazione per le finalità di cui alla lett. b) della tabella 7.2 allegata alla D.G.R. n. 5180/98 agli edifici "sottoposti a tutela" degli edifici in cui siano presenti elementi vincolati ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 490/99.*

OMISSIS

Il Comitato ritiene che qualora gli edifici con almeno uno stato di danno 3 costituiscano in tutto o in parte supporto o significativo contesto degli elementi vincolati ope legis ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 3 del predetto D.Lgs. n. 490, per esplicita dichiarazione della competente Soprintendenza che provvede ad indicare le linee ed i criteri della conservazione necessari per la redazione del progetto, gli stessi debbano essere considerati quali edifici "sottoposti a tutela" per le finalità di cui alla lett. B della tab. 7.2 allegata alla DGR 5180/98 e pertanto i relativi progetti dovranno essere approvati dalla stessa Soprintendenza. Analogamente e a maggior ragione, si dovranno considerare "sottoposti a tutela" per le finalità di cui alla lett. B della tab. 7.2 allegata alla DGR 5180/98 gli interi edifici ancorchè comprendenti più unità immobiliari non tutte sottoposte a tutela."

OMISSIS

**OGGETTO:** *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, mantenimento del livello di costo L<sub>5</sub>.*

OMISSIS

Il Comitato ritiene che nei casi di edifici in cui sia stato riconosciuto il livello contributivo L<sub>5</sub> in data anteriore alla comunicazione della Soprintendenza con la quale si riconosca il vincolo ai sensi dell'art. 2 e/o del 1° comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 490/99, e laddove, in virtù delle prescrizioni conseguenti, non possa essere più raggiunto il limite percentuale della ricostruzione delle strutture portanti principali di cui alla tabella 1, allegato B, della D.G.R. 5180/98 (stato di danno "crollo"), possa essere conservato il livello contributivo L<sub>5</sub>, previo parere sugli elaborati progettuali del Comitato tecnico-scientifico, per ragioni legate alla straordinarietà, al costo ed alla tipologia degli interventi prescritti.

Resta inteso che in caso di vincolo ex 1° comma, art. 3, deve comunque essere garantito il raggiungimento del livello di protezione definito al punto 2.4 dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180 e successive modificazioni.

OMISSIS

**OGGETTO:** *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 applicabilità delle voci del prezzario regionale relativa alle demolizioni eseguite a mano.*

OMISSIS

Come è noto per le demolizioni degli edifici con livello di costo L<sub>5</sub>, è previsto un contributo aggiuntivo di L. 62.000/mc per la demolizione di muri a volte.

Qualora la Soprintendenza obbligasse a recuperare l'immobile, potrebbe rendersi necessaria la demolizione a mano che comporta per le murature (voce 2.3.20.2 del prezzario regionale) un costo di 230.000/mc e per le volte un costo che oscilla da L. 138.000/mc (voce 2.3.170.1) a L. 172.000 (voce 2.3.170.2) a seconda dello spessore della muratura.

Il Comitato ritiene che ciò sia possibile qualora esistano specifiche prescrizioni della Soprintendenza che individua quali sono le porzioni di murature e volte da sottoporre alla predetta demolizione.

OMISSIS

***OGGETTO: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 – Contributo per le maggiori spese tecniche per la revisione totale o parziale degli elaborati progettuali.***

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto, ... omissis ..., si evidenzia che con il contributo per le maggiori spese tecniche previsto dal punto 2), lett. c), della D.G.R. n. 617//2001, così come sostituito dal punto 2), lett. a), della D.G.R. n. 485/2002, si è inteso compensare esclusivamente il maggiore onere per le spese tecniche, derivanti al proprietario avente diritto dalla revisione degli elaborati progettuali resasi necessaria a seguito dell'imposizione del vincolo di cui al D.Lgs. n. 490/99.

In tale contesto la possibilità di accedere al predetto contributo può quindi essere riconosciuta all'avente diritto nel solo caso in cui la redazione della variante, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dalla D.G.R. n. 617/2001, si sia resa indispensabile per adeguare il progetto alle linee e ai criteri di conservazione dettati dalla Soprintendenza.

Il rinvio operato, ai fini della determinazione del suddetto contributo, dalle richiamate deliberazioni alle modalità di calcolo della parcella professionale per le varianti, così come definite dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, unitamente alle motivazioni e condizioni che sono alla base della sua concedibilità, impongono che nel calcolo dello stesso si debba tener conto delle sole partite di lavoro in varianti conseguenti alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza.

Le eventuali ulteriori partite di lavoro in varianti previste dal progettista in sede di revisione degli elaborati progettuali, non riconducibili al caso di specie, potranno semmai avere incidenza nella definizione dell'importo delle spese tecniche ammissibili a contributo da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di cui all'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98.